

Dopo il Tribunale di Torino, anche il Tribunale di Milano esclude la subordinazione per i riders.

di M. Turrin - 20 ottobre 2018

A distanza di pochi mesi dalla già ben nota pronuncia del Tribunale di Torino (Trib. Torino, 7 maggio 2018, n. 778 in *LG*, 2018, 7, 721, con nota di Recchia), la giurisprudenza di merito è tornata a confrontarsi nuovamente con il problema della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro dei *riders*. A pronunciarsi sull'ormai annosa questione del lavoro tramite piattaforma digitale, questa volta, è stato chiamato il Tribunale di Milano (Trib. Milano, 10 settembre 2018, n. 1853).

La sentenza in commento, pur discostandosi parzialmente nell'*iter* argomentativo da quella del Tribunale di Torino, ne ricalca il contenuto e, soprattutto, le conclusioni. Così, dopo aver ricostruito le modalità attraverso le quali i *riders* di Foodinho (Glovo) eseguivano la loro prestazione lavorativa, il giudice di Milano ha escluso che nel caso in esame potesse sussistere un rapporto di lavoro subordinato. Ancora una volta, l'elemento dirimente è stato rinvenuto nella libertà del prestatore di determinare in piena autonomia tempi e quantità della propria attività lavorativa attraverso un applicativo da installare nello *smartphone*. Ad opinione del Tribunale, infatti, «difetta l'assoggettamento del ricorrente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della convenuta: il fatto che [il prestatore] potesse discrezionalmente decidere, di settimana in settimana, in quali giorni e in quali orari lavorare – ed anche di non lavorare affatto – esclude in radice la configurabilità di simili vincoli». Di più: in base alla ricostruzione dei fatti, è emerso che «neppure la società era tenuta ad assicurare al fattorino un numero minimo di ore di lavoro».

Il giudice del lavoro ha altresì escluso che l'incompatibilità di tali vincoli potesse venir meno nella fase esecutiva del rapporto di collaborazione instauratosi tra il prestatore e la convenuta. Infatti, una volta data la propria disponibilità ad eseguire l'attività lavorativa in una fascia oraria, le modalità di esecuzione della prestazione non sono state ritenute «qualificanti ai fini della subordinazione, non traducendosi nell'espressione del potere conformativo sul contenuto e le modalità della prestazione».

Esclusa la configurabilità dell'eterodirezione della prestazione di lavoro, il Tribunale ha accertato che la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato non poteva essere desunta nemmeno per mezzo dei cosiddetti indici sussidiari della subordinazione, non essendo ravvisabili nel caso di specie un numero sufficiente ed univoco di tali indici sintomatici.

Peraltro, pur non essendo stata presentata una specifica domanda sul punto, il giudice di Milano, avendo forse in mente la succitata sentenza del Tribunale di Torino, si è come sentito in dovere di escludere – per completezza – che nel caso in esame potesse trovare applicazione l'art. 2, comma 1, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, non potendo ritenersi le modalità di

esecuzione della prestazione «organizzate dal committente con riferimento ai tempi [...] di lavoro». Se non altro, va notato come il giudice del Tribunale di Milano sembra interpretare tale disposizione diversamente da com'è stata interpretata nella sentenza del Tribunale di Torino e nella quale il giudice aveva sposato la ricostruzione che ne è stata data da certa dottrina e per la quale la disposizione in parola sarebbe una «norma apparente» (Tosi, *L'art. 2, comma 1, d. lgs. n. 81/2015, una norma apparente?* in *ADL*, 2015, 6, 1117).

Ciò detto, sebbene formalmente rigorose ed ineccepibili, le motivazioni delle due sopracitate sentenze non sono esenti da critiche. In particolare, è stato osservato come la questione dei *riders* sia stata affrontata negli stessi termini con cui trent'anni or sono è stata trattata, per la prima volta, la vicenda relativa ai c.d. *pony express*, nonché attribuendo un peso forse eccessivo all'asserita libertà dei fattorini digitali di dare o meno la propria disponibilità a prestare l'attività lavorativa nella quantità e nei tempi desiderati, tralasciando – invece – di esaminare i residuali margini di autonomia lasciati al prestatore nell'esecuzione della prestazione ed, infine, tacendo sull'elemento della dipendenza socio-economica (v. Ichino, *Subordinazione, autonomia e protezione del lavoro nella gig-economy* in *RIDL*, 2018, 2, 294 e Tullini, *Prime riflessioni dopo la sentenza di Torino sul caso Foodora* in *Lavoro, Diritti, Europa*, 2018, 1). Ad ogni modo, non si può sottacere il fatto che difficilmente la giurisprudenza potrà mutare il proprio orientamento in assenza di un chiaro dato normativo su cui fondarsi, non costituendo la dipendenza socio-economica un elemento della fattispecie di cui all'art. 2094 c.c. e necessitando – invece – di un preciso intervento legislativo in tal senso.

Matteo Turrin, dottorando di ricerca nell'Università degli Studi di Padova

Visualizza il documento: [Trib. Milano, 10 settembre 2018, n. 1853](#)